




UNIONE DEI COMUNI DELLE VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

***REGOLAMENTO SUI CRITERI E
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI
PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE***

*ai sensi dell'art. 45
del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36*



Sommario

Indice generale

Art. 1 – Oggetto e finalità.....	2
Art. 2 – Quantificazione delle risorse.....	3
Art. 3 – Limiti alla destinazione delle risorse per funzioni tecniche.....	4
Art. 4 – Modifiche contrattuali.....	6
Art. 5 - Quantificazione dell’incentivo per le funzioni tecniche.....	7
Art. 6 – Funzioni tecniche incentivabili.....	9
Art. 7 - Individuazione del gruppo di lavoro.....	10
Art.8 - Sostituzione di un dipendente del gruppo di lavoro.....	12
Art. 9 – Centrale di committenza, Stazione unica appaltante, Soggetto aggregatore.....	12
Art. 10 – Quota innovazione.....	13
Art. 11 – Maturazione dell’incentivo.....	14
Art. 12 - Riduzione della quota incentivo.....	15
Art. 13- Accertamento delle attività svolte.....	16
Art. 14 – Quantificazione definitiva dell’incentivo.....	18
Art. 15 – Liquidazione dell’incentivo.....	20
Art. 16 – Personale con qualifica dirigenziale.....	20
Art. 17 – Obblighi di pubblicazione.....	21
Art. 18– Quote non distribuite.....	21
Art. 19 – Decorrenza e disciplina transitoria.....	21
Art. 20 – Entrata in vigore.....	22

REGOLAMENTO SUI CRITERI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di quantificazione —degli oneri relativi alle funzioni tecniche indicate nell'allegato I.10 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici” (di seguito “Codice”)
2. I presenti criteri per la ripartizione sono determinati ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77) come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, Correttivo Appalti. Essi si applicano nel caso di procedure di affidamento di lavori, di servizi e di forniture di beni a carico dei relativi stanziamenti.
3. Ai sensi dell’art. 45 del Codice e dell’art. 5 del presente Regolamento, l’Ente destina alle funzioni tecniche, risorse finanziarie fino al due per cento modulato sull'importo delle opere, dei lavori, dei servizi e delle forniture di beni ricadenti queste ultime nella casistica individuata al comma 4 dell’art. 3 successivo, a valere sugli stanziamenti del quadro economico relativo alle singole procedure o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
4. L'ottanta per cento delle risorse di cui al comma 3 (di seguito “quota incentivo”) è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura tra il personale che svolge le funzioni tecniche elencate nell'allegato I.10 al Codice e al successivo art. 6, con le modalità e i criteri definiti sulla base-delle disposizioni del presente Regolamento.
5. La restante quota del venti per cento delle risorse di cui al comma 3 (di seguito “quota innovazione”), escluse le risorse finanziarie che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni, è destinata agli utilizzi stabiliti dall’art. 45 commi 6 e 7, del Codice riguardanti rispettivamente: acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, formazione e oneri assicurativi a favore del personale che svolge funzioni tecniche.
6. È, in ogni caso, fatta salva la possibilità per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di remunerazione delle funzioni tecniche del proprio personale. In tal caso, l’incentivo non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione ¹

¹ Deliberazione n.14/2025/PAR Corte dei Conti-Sezione Regionale di controllo per il Veneto

Art. 2 – Quantificazione delle risorse

1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare alle funzioni tecniche (di cui l'80% alla quota incentivo e il 20% alla quota innovazione) relativo a ciascun intervento, comprensivo anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione, è determinato sulla base dell'importo dei lavori, forniture di servizi e forniture di beni previsto per le singole procedure di affidamento, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione.
2. Le risorse sono quantificate e inserite in apposita voce del quadro economico al momento dell'approvazione del progetto, ovvero della determinazione a contrattare, e accantonato mediante impegno al momento della conclusione della procedura di affidamento; è compito e responsabilità del dirigente/Responsabile preposto alla struttura competente assicurare la corretta quantificazione e accantonamento delle risorse. La ripartizione dell'incentivo tra i componenti del gruppo di lavoro, individuato in conformità del presente regolamento, avverrà in ossequio al principio del risultato, solo ad ultimazione della procedura incentivabile.
3. Con riferimento alle concessioni di lavori pubblici e di servizi e ai contratti di partenariato pubblico - privato l'importo dell'incentivo è valutato sulla base del canone stimato al momento dell'invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando di concessione, nel momento in cui l'ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione. Se il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione è superiore al valore stimato di oltre il 20%, si considera il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione.² In assenza di disposizioni diverse, il valore degli incentivi viene definito sull'importo del canone o del contributo messo a base delle procedure di affidamento.
4. Qualora le concessioni di lavori pubblici e di servizi e ai contratti di partenariato pubblico - privato non prevedano alcun canone o contributo, la definizione della remunerazione avverrà ai sensi dell'art. 1 comma 6.
5. Con riferimento agli incentivi relativi alle concessioni di lavori pubblici e di servizi e ai contratti di partenariato pubblico privato, cui al precedente punto, le risorse sono stanziare ed impegnate in apposito capitolo di bilancio.

² Parere MIT 2635 del 03/06/2024 e sentenza corte dei conti n. 187/2023 che ha chiarito che, ai sensi dell'art. 179 del D. Leg.vo 36/2023, il valore di una concessione, figura definita di default del partenariato pubblico privato, è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi. Il valore è stimato al momento dell'invio del bando di concessione (o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l'ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione) ed è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti di gara della concessione.

6. L'importo delle risorse incentivanti, per ogni singola opera, servizio o fornitura non è soggetto ad alcuna rettifica, qualora in sede di gara si verificano dei ribassi o, in sede esecutiva, dei ritardi o criticità non dovuti ad inadempienze riconducibili al personale destinatario dell'incentivo, come specificato al successivo art. 12.

Art. 3 – Limiti alla destinazione delle risorse per funzioni tecniche

1. L'inserimento dell'intervento nella programmazione triennale di lavori e nella programmazione triennale di servizi e beni dell'Ente costituisce il presupposto per la destinazione delle risorse alle funzioni tecniche e per la sua successiva ripartizione tra quota incentivo e quota innovazione.
2. Per interventi di valore stimato fino a 150.000 euro non inseriti nel Programma triennale delle opere pubbliche, il presupposto per la destinazione delle risorse per l'incentivazione delle funzioni tecniche è costituito dal provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica o del livello successivo di progettazione, qualora il precedente sia omesso³.
3. Ai fini dell'erogazione dell'incentivo per i lavori pubblici, comprese le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, occorre considerare l'effettivo svolgimento da parte del personale, delle attività incentivabili elencate nell'allegato I.10 al Codice, ai sensi dell'art. 45, comma 1⁴, nonché la complessità dell'opera manutentiva.
4. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure di appalto relative a affidamenti di servizi e di forniture di beni nel caso in cui sia nominato il Direttore di Esecuzione. La nomina del Direttore dell'Esecuzione negli appalti di servizi e di forniture di beni non può essere esclusivamente finalizzata a ricomprendere la procedura nell'incentivazione di cui al presente Regolamento ma deve essere espressamente riconducibile ai casi previsti dal codice .

Tra questi sono comprese le prestazioni di importo superiore alle soglie comunitarie e, indipendentemente dall'importo, i servizi di particolare importanza di cui, al comma 2, art. 32

³ Per gli interventi di manutenzione il comma 5 dell'art. 41 è possibile omettere il primo livello di progettazione

⁴ Parere del MIT 26 settembre 2024, n. 2981

dell'allegato II.14.⁵ - il codice da un elenco indicativo⁶ - nonché tutte le forniture di beni di importo superiore ai 500.000,00 (comma 3 del medesimo articolo 32).

5. Gli incentivi alle funzioni tecniche sono applicabili nei limiti indicati nel presente regolamento anche per le concessioni, gli accordi quadro e i partenariati pubblico - privati.⁷
6. Nei casi di adesione a convenzioni quadro di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 o di utilizzo di altri strumenti di acquisto, gli incentivi sono erogabili con le limitazioni e nelle modalità previste al presente regolamento in funzione dell'effettivo contributo prestato dai dipendenti incaricati per le attività tecniche, indicate nell'allegato I.10 al Codice, effettivamente svolte dal personale dell'Ente.⁸
7. Per le convenzioni di cui al precedente comma, le risorse sono quantificate al momento dell'adesione con riferimento all'importo di quest'ultima. Per gli accordi quadro di cui all'art. 59 del Codice, le risorse sono quantificate al momento della sottoscrizione dei contratti applicativi e l'importo dell'incentivo è calcolato con riferimento all'importo di questi ultimi. Le somme relative all'attività di affidamento sono riferite all'affidamento della convenzione o dell'accordo quadro e saranno corrisposte in favore della struttura, anche esterna, che ha svolto questa attività nei limiti e nelle forme previsti dal presente regolamento.

⁵ **D. Lgs. 36/2023, allegato II.14 art. 32:**

comma 2. Sono considerati servizi di particolare importanza, gli interventi di importo superiore a 500.000 euro e indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. In via di prima applicazione possono essere considerati di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, anche [sono individuati] i seguenti servizi:

- a) servizi di telecomunicazione;
- b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
- c) servizi informatici e affini;
- d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
- e) servizi di consulenza gestionale e affini;
- f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
- h) servizi alberghieri e di ristorazione;
- i) servizi legali;
- l) servizi di collocamento e reperimento di personale;
- m) servizi sanitari e sociali;
- n) servizi ricreativi, *culturali e sportivi*.

comma 3. Sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000,00 euro, nonché quelle che presentino le medesime caratteristiche di cui al comma 2.

⁶ Parere MIT 3029 del 06/12/2024

⁷ Parere MIT 2445 del 17 aprile 2024

⁸ Parere MIT 2865 del 26/09/2024

8. Per le adesioni a suddette convenzioni o accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o da altre Centrali di committenza (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Intercent-ER centrale di committenza della Regione Emilia Romagna, Città Metropolitana) e di acquisti di beni, servizi, forniture o attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero attraverso il Mercato Elettronico della Regione Emilia Romagna (MERER), l'incentivo viene riconosciuto per le attività, indicate nell'allegato I.10 al Codice, effettivamente svolte dal personale dell'Ente.
9. Relativamente alla riconoscibilità dell'incentivo in caso di modifiche contrattuali si rimanda al successivo art. 4.
10. Sono esclusi dall'incentivazione di cui ai presenti criteri di ripartizione
 - gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - gli appalti di forniture e servizi per i quali non sia obbligatoria la nomina del DEC;
 - i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini degli articoli 13, commi 2 e 3, e 56;
 - i lavori in amministrazione diretta;
 - i lavori per cui è approvato il pfte e i servizi (tra quelli incentivabili), affidati in via diretta, senza previa richiesta di preventivi, aventi entrambi importo inferiore ad euro 5.000,00;
 - i lavori e gli acquisti di beni e servizi – indipendentemente dal loro valore – in caso di affidamenti in house.⁹
11. Nel caso in cui l'amministrazione preveda modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche, ai sensi del comma 6 dell'art.1 del presente regolamento, l'incentivazione di cui ai presenti criteri di ripartizione non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Art. 4 – Modifiche contrattuali

1. Le varianti conformi all'articolo 120 del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura in caso di lavori e prestazioni aggiuntive nel caso di appalti di servizi e forniture di beni.
2. L'incentivo, legato allo svolgimento effettivo da parte del personale incaricato, di ulteriori attività previste all'allegato I.10 rispetto alle iniziali, è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie del progetto approvato.

3. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento che autorizza la variante ai sensi dell'articolo 120 del Codice.
4. Non concorrono ad alimentare le risorse quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni progettuali o procedurali.
5. L'incentivo è previsto anche per le procedure dichiarate urgenti che richiedano l'immediata esecuzione di lavori o l'immediata acquisizione di servizi e forniture. Ai sensi dell'art. 140 del Codice.
6. Per quanto attiene ai rinnovi o proroghe dei contratti l'incentivo risulta possibile se esplicitamente espresso nell'appalto iniziale e se tale rinnovo/o proroga comporta lo svolgimento effettivo delle attività previste nell'allegato I.10.¹⁰

Art. 5 - Quantificazione dell'incentivo per le funzioni tecniche

1. Nella determinazione a contrarre, il dirigente competente (inteso come il dirigente al quale il PEG affida la realizzazione dell'intervento) quantifica le risorse da destinare alle funzioni tecniche di cui al comma 4 dell'art. 1 del presente regolamento individuando la quota incentivo e la quota innovazione connessa a ciascuna procedura, inoltre, nel caso sia prevista un'opzione di proroga contrattuale o altro, dette risorse dovranno essere incrementate di una quota economica a copertura degli incentivi, a cui ricorrere nel caso di attivazione delle opzioni¹¹.
2. La somma da destinarsi alle funzioni tecniche per ciascuna procedura dovrà determinarsi sull'importo posto a base delle procedure di affidamento al netto di eventuali opzioni¹².
3. La percentuale massima stabilita dal d.lgs 36/2023 del 2% dell'importo indicato al comma 2 è così graduata, in ragione della complessità del lavoro da realizzare:
 - lavori di importo fino alla soglia comunitaria: percentuale del **2%**.
 - lavori di importo compreso tra la soglia comunitaria ed € 20.000.000,00:
 - percentuale del **2%** per la parte di importo fino alla soglia comunitaria;
 - percentuale del **1,5%** per la parte di importo eccedente la soglia comunitaria.
 - lavori di importo superiore ad 20.000.000,00 euro
 - percentuale del **2%** per la parte di importo fino alla soglia comunitaria
 - percentuale del **1,5%** per la parte di importo eccedente la soglia comunitaria e fino € 20.000.000,00;
 - percentuale del **1%** per la parte di importo eccedente € 20.000.000,00

¹⁰ Nota MIT 3046 del 06/12/2024

¹¹ Parere MIT 3173 del 27/02/2025

¹² Parere MIT 2969 del 29/10/2024

4. Per i servizi e le forniture dei beni la percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 36/2023 del 2% dell'importo indicato al comma 2 è così graduata:

- per i servizi di particolare importanza elencati al comma 2, art. 32 dell'allegato II.14. (servizi di particolarmente complessi) :
 - percentuale del **2%** per la parte di importo fino alla soglia comunitaria;
 - percentuale del **1,5%** per la parte di importo eccedente la soglia comunitaria fino ad euro € 1.000.000,00;
 - percentuale del **1%** per la parte di importo eccedente € 1.000.000,00.
- servizi di importo superiore a 500.000 euro cui al comma 2 art. 32 dell'allegato II.4 non ricompresi nel punto precedente, e forniture di beni cui al comma 3, art.32 dell'allegato II14, di importo superiore ad euro € 500.000:
 - percentuale del **1,5%** per la parte di importo compresa tra € 500.000 e fino a € 1.000.000,00;
 - percentuale del **1%** per la parte di importo eccedente € 1.000.000,00.

5. Nel caso di contratti misti (che hanno ad oggetto due o più tipi di prestazioni) si applica quanto previsto dall'art. 14 comma 18 del Codice e pertanto le quote si riferiscono al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione. In ogni caso la quota dell'incentivo è calcolata sull'importo a base di gara decurtato dell'importo riferito ai contratti che sarebbero stati esclusi dall'applicazione del presente regolamento se considerati separatamente.

6. L'individuazione dell'importo e le percentuali indicate nei precedenti commi per gli appalti di lavori, servizi e forniture di beni sono mutate anche per le concessioni di lavori o servizi e per i partenariati pubblico-privati.

Art. 6 – Funzioni tecniche incentivabili

1. L'80% delle risorse (quota incentivi) è destinato ad incentivare esclusivamente il personale impiegato nelle varie fasi della realizzazione di un appalto e individuato con le modalità previste nel presente regolamento.
2. Le attività tecniche che possono costituire oggetto di attribuzione degli incentivi sono esclusivamente quelle indicate all'**allegato 1.10** al Codice¹³, di seguito indicate:
 - i. programmazione della spesa per investimenti;
 - ii. responsabile unico del progetto;
 - iii. collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
 - iv. redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - v. redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - vi. redazione del progetto esecutivo;
 - vii. coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - viii. verifica del progetto ai fini della sua validazione
 - ix. predisposizione dei documenti di gara;
 - x. procedura di affidamento e di aggiudicazione;
 - xi. direzione dei lavori;
 - xii. ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - xiii. coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - xiv. direzione dell'esecuzione;
 - xv. collaboratori del direttore dell'esecuzione
 - xvi. coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - xvii. collaudo tecnico-amministrativo;
 - xviii. regolare esecuzione;
 - xix. verifica di conformità;
 - xx. collaudo statico (ove necessario);
 - xxi. coordinamento dei flussi informativi.
3. L'incentivo non verrà erogato in caso di procedure di affidamento non aggiudicate
4. Per collaboratori dei soggetti indicati ai punti precedenti, si intende il personale che, in rapporto alla singola funzione tecnica, anche non ricoprendo responsabilità, svolge materialmente parte significativa degli atti e/o delle attività che caratterizzano la funzione stessa.

¹³ Comunicato del Presidente ANAC approvato dal Consiglio il 7 maggio 2025

Art. 7 - Individuazione del gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del dirigente/responsabile del servizio competente la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Il presente Regolamento si applica:
 - a) A tutto il personale in servizio assunto a tempo indeterminato, determinato e/ o part time, che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale;
 - b) Al personale di altre stazioni appaltanti eventualmente inseriti nei gruppi di lavoro;
 - c) Al personale delle società in house coinvolto nell'ambito di procedure di affidamento a terzi di appalti ¹⁴
3. L'atto di nomina dei componenti del gruppo di lavoro deve avvenire su proposta del RUP, sentiti i dirigenti delle strutture coinvolte. Ogni altro eventuale dirigente coinvolto comunica al Dirigente competente i nominativi dei propri collaboratori, evidenziando le attività da svolgere e la correlazione con quelle incentivabili.
4. Il provvedimento deve indicare:
 - a) il lavoro, servizio o fornitura da realizzare e il relativo programma di finanziamento;
 - b) l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura di beni e l'importo del Fondo incentivo determinato ai sensi del presente Regolamento;
 - c) il nominativo, la categoria e il profilo professionale dei dipendenti incaricati e le relative attività da svolgere¹⁵;
 - d) le aliquote da destinare alle singole attività del gruppo di lavoro, secondo le percentuali indicate nelle tabelle presenti nell'Allegato A al presente regolamento, graduate in funzione della complessità, responsabilità e della professionalità collegate allo svolgimento delle attività;
 - e) le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne.
5. In relazione alle attività e/o adempimenti a ciascuno assegnati, nel provvedimento di nomina devono essere indicati, inoltre, i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.

¹⁴ Parere Mit 3707/2025

¹⁵ Nell'individuazione del RUP occorre tenere conto in particolare delle linee guida approvate dall'ANAC in materia Linee guida n. 3, di attuazione del D Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»

6. Nel costruire l'elenco dei soggetti coinvolti occorre, infine, dar atto delle abilitazioni e delle competenze professionali necessarie per svolgere le funzioni tecniche, nonché occorre tener conto che i soggetti incaricati delle attività di collaborazione (tecnica, giuridica e/o amministrativa) sono coloro che in rapporto alla singola funzione/attività specifica forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, una parte o tutto l'insieme di atti (documenti, elaborati, controllo, sopralluoghi, attività istruttoria ecc.) che concorrono alla realizzazione dell'intervento.
7. Nel caso di affidamenti diretti, tutte le attività già espletate e riconducibili al gruppo di lavoro e la sua costituzione sono ratificate nell'atto di affidamento.
8. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
9. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, ove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di intervento.
10. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n.165/2001. Il dirigente/Responsabile del servizio che dispone dell'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza di tali situazioni.
11. Contestualmente alla nomina ciascun incaricato dovrà rilasciare un'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. nella quale attesti l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del Codice, nonché l'insussistenza di carichi pendenti con particolare riferimento a quelli di natura corruttiva. Per i contratti di servizi e forniture deve altresì essere specificato il presupposto che legittima la nomina del Direttore dell'esecuzione in conformità a quanto previsto dal Codice all'Allegato I.2 "Attività del RUP" (art. 8, commi 3 e 4) e all'Allegato II.14, "Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità".
12. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nell'Allegato A nelle tabelle per la ripartizione dell'incentivo, nonché motivata in sede di rendiconto dal RUP come indicato nel successivo articolo 13.
13. Sono escluse dalla ripartizione dell'incentivo le funzioni tecnico/amministrative di ordine generale, quali protocollo, liquidazione di fatture, controllo e verifica atti e provvedimenti amministrativi, gestione del personale.

14. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il RUP può proporre dipendenti di altre amministrazioni. I rapporti tra gli enti coinvolti devono essere regolati da apposite convenzioni.
15. Il dirigente/Responsabile è tenuto ad assicurare il rispetto dei requisiti e delle prescrizioni di cui al presente articolo.

Art.8 - Sostituzione di un dipendente del gruppo di lavoro

1. Eventuali modifiche alla composizione del Gruppo di Lavoro devono essere apportate con apposito provvedimento del Dirigente/Responsabile, anche su segnalazione del RUP, che darà atto:
 - a) delle esigenze sopraggiunte;
 - b) delle attività già espletate e dei soggetti cui vanno imputate;
 - c) delle attività trasferite ad altri componenti il gruppo di lavoro.
2. Nel relativo provvedimento dovrà darsi atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate e delle attività trasferite ad altri componenti del gruppo. Le modifiche devono essere comunicate ai dipendenti interessati.
3. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dal dirigente.

Art. 9 – Centrale di committenza, Stazione unica appaltante, Soggetto aggregatore

1. Per le prestazioni che vengono appaltate attraverso le Centrali di committenza o le Stazioni uniche appaltanti, è stanziata la percentuale di cui al comma 8 dell'art.45 del Codice, nel rispetto dei limiti stabiliti negli accordi sindacali.
2. Tali quote assegnate alla Centrale di committenza sono ripartite sulla base del lavoro effettivamente svolto dal Responsabile del procedimento di Gara;
3. Il medesimo responsabile del procedimento di gara, prima dell'avvio della fase, indica al responsabile unico di progetto personale del CUG impegnato e attività incentivabili che lo stesso personale, dovrà svolgere. La quota assegnata è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.
4. Nel caso in cui l'Unione espleti una procedura in qualità di Soggetto Aggregatore, al personale spettano gli incentivi relativi ai lavori, beni e servizi che saranno riconosciuti dagli enti aderenti alle convenzioni sulla base delle rispettive disposizioni ed erogati allo stesso sulla base dell'Accordo integrativo dell'ente di appartenenza.

5. Per i fini di cui al comma precedente, le risorse per le funzioni tecniche sono quantificate in fase di predisposizione degli atti di adesione alla convenzione e l'ente aderente provvede ad inserirlo nel relativo quadro economico.
6. Per quanto riguarda l'attività di Soggetto Aggregatore, per l'importo destinato ad incentivo inserito nel quadro economico, potranno essere utilizzati i finanziamenti previsti dal Fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, qualora siano espressamente destinabili al finanziamento degli incentivi tecnici per le attività svolte dai Soggetti Aggregatori stessi, anche a rimborso degli incentivi già versati dagli enti di cui ai commi precedenti.

Art. 10 – Quota innovazione

1. Ai sensi dell'art. 45 commi 6 e 7 del Codice, il 20% delle risorse per funzioni tecniche (quota innovazione), eventualmente incrementata da incentivi non distribuiti secondo quanto previsto dall'art. 15 del presente Regolamento, è destinato, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
7. Una parte delle risorse è in ogni caso utilizzata, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - a) attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - b) la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - c) la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
8. La quota finalizzata come indicato al precedente comma sarà imputata al 70% sui capitoli del servizio che gestisce la procedura di affidamento;
9. La quota di cui al comma 1 è incrementata da:
 - a) la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'articolo 14;
 - b) la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni prive dell'attestazione del dirigente/responsabile del servizio di cui all'articolo 13.

- c) la quota parte dell'incentivo decurtata in seguito all'accertamento effettuato dal Dirigente/Responsabile del Settore competente ;
- d) la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale/collaboratori esterni all'ente

Art. 11 – Maturazione dell'incentivo

1. Il diritto all'incentivo matura con riferimento ai seguenti momenti:

- i) Al momento dell'indizione della procedura con l'espletamento delle seguenti attività:
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - verifica della progettazione ai fini della validazione (solo per i lavori);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - RUP e collaboratori per la fase di progettazione.
- e) al momento dell'adozione dell'atto di affidamento lavori\servizi\forniture per le attività di:
 - programmazione della spesa per investimenti per le attività di;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - RUP e collaboratori per la fase di affidamento;
- f) all'approvazione del collaudo o alla verifica di conformità per le attività di:
 - RUP e collaboratori per le fasi diverse dalla progettazione e dall'affidamento;
 - direzione lavori o direzione esecuzione (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere, collaboratori) ;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - regolare esecuzione;
 - collaudo statico, collaudo tecnico-amministrativo o verifica di conformità In caso di contratti di servizi o forniture pluriennali, l'incentivo verrà corrisposto in misura proporzionale ai pagamenti effettuati.

10. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, alla conclusione della fase dell'appalto interessata alla prestazione, preferibilmente nello stesso anno di prestazione del servizio, indicativamente una volta all'anno, nel mese di novembre, ovvero entro il mese di maggio dell'anno successivo alla maturazione.

11. Vengono fatte salve liquidazioni in periodi diversi, qualora dipendano da tempi dettati da soggetti terzi.

12. In caso di Accordi Quadro, gli incentivi maturano secondo i principi di cui al comma 1 con riferimento al singolo contratto applicativo.

13. Ai fini della liquidazione il dirigente/responsabile del servizio predispone una scheda, sulla base dell'Allegato A – “Tabelle di ripartizione incentivo”, per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:

- il tipo di attività svolta;
- la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
- i tempi previsti e i tempi effettivi;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare;

14. La scheda di cui al punto precedente, deve essere debitamente sottoscritta dall'incaricato

Art. 12 - Riduzione della quota incentivo

1. Si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi dei presenti criteri di ripartizione è ridotto quando sono imputabili al soggetto individuato:

- a) incrementi di costo del lavoro, servizio o fornitura appaltata, se non debitamente giustificata;
- b) incrementi dei tempi di esecuzione, se non debitamente giustificati, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1 del codice;

2. La riduzione è operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo.

3. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabile al personale interno, non è specificamente ascrivibile ad uno o più soggetti determinati, la riduzione dell'incentivo è effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.

4. La riduzione dell'incentivo sarà effettuata come indicato nella tabella 1 sotto riportata

5. Qualora nell'espletamento di una procedura si verificano incrementi sia dei tempi di esecuzione, sia dei costi di realizzazione, la riduzione dell'incentivo applicata corrisponde alla somma delle singole riduzioni applicabili.

6. La riduzione dell'incentivo applicabile non può in nessun caso eccedere il 60%.

7. L'eventuale riduzione dell'incentivo, ai sensi del presente articolo, costituisce economia e incrementa la quota innovazione.

8. Non costituiscono motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni: incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alla revisione prezzi di cui all'art. 60 e le modifiche contrattuali di cui all'art. 120 del d.lgs. 36/2023 non riconducibile a errore o omissione; sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, ad eventi estranei alla volontà

della stazione appaltante, o ad altre motivate ragioni estranee al personale incentivato; ritardi imputabili esclusivamente all'appaltatore e soggetti a penale per ritardo

9. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

10. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi, o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella 1.

Tabella 1

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione dell'incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	-10% + un ulteriore punto percentuale per ogni punto di incremento del tempo di esecuzione
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	10%+ un ulteriore punto percentuale per ogni punto di incremento del tempo di esecuzione +ulteriori 2 punti percentuali per ogni punto di incremento del tempo di esecuzione
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	Ulteriore punto percentuale per ogni punto di incremento del tempo di esecuzione
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	Ulteriori 2 punti percentuali per ogni punto di incremento del tempo di esecuzione

1 Esempio: ad incremento dei tempi di esecuzione pari al 27% corrisponde una riduzione dell'incentivo pari al 16% (10% + ulteriori 6 punti percentuali).

2 Esempio: ad incremento dei tempi di esecuzione pari al 45% corrisponde una riduzione dell'incentivo pari al 40% (10% + 20% + ulteriori 10 punti percentuali).

Art. 13- Accertamento delle attività svolte

1. L'erogazione degli incentivi maturati è disposta dal dirigente/responsabile preposto alla struttura competente, su proposta del RUP, previo accertamento positivo o parzialmente positivo effettuato dal

dirigente di riferimento dei singoli componenti del gruppo di lavoro delle specifiche attività svolte dai dipendenti e della qualità dell'apporto individuale adeguatamente motivata.

2. Al fine dell'accertamento - ogni anno e alle scadenze previste per la liquidazione di quote di incentivo - il RUP, sentito il direttore dei lavori/dell'esecuzione del contratto e il responsabile del procedimento di gara, fornisce al dirigente tutte le informazioni necessarie all'elaborazione dello schema di liquidazione per ciascun intervento, proponendo la quota di incentivo spettante a ciascun dipendente in funzione dell'apporto effettivo e sulla base dell'atto di costituzione del gruppo di lavoro; comunica inoltre gli scostamenti di tempi e costi rispetto alle previsioni di cui agli atti (costituzione del gruppo di lavoro, approvazione del progetto esecutivo, contratto...).
3. Ai fini dell'accertamento di cui al comma precedente, il dirigente tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività a ciascuno assegnata;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
4. Relativamente alle singole attività, l'accertamento è positivo nei seguenti casi:
 - a. programmazione della spesa: le attività devono essere svolte nei tempi e modalità previsti dalla Programmazione dell'intervento dall'art.21 del Codice;
 - b. progettazione: le attività devono essere svolte nei tempi e nelle modalità stabilite dal Cronoprogramma esecutivo dell'intervento
 - c. affidamento: le attività di redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento devono essere svolte entro i periodi preventivamente concordati, al netto dei tempi necessari per riscontrare le richieste di integrazioni fatte al responsabile del procedimento/RUP;
 - d. RUP: tutte le attività devono essere svolte nei tempi e costi previsti nel progetto approvato e nei suoi allegati;
 - e. verifica preventiva dei progetti (nel caso di lavori): non devono essersi verificati errori progettuali o maggiori costi dovuti alla inadeguatezza del progetto;
 - f. direzione lavori e collaudo direzione dell'esecuzione e verifica di conformità: tutte le attività devono essere svolte nei tempi e costi contrattuali
5. Non influiscono sull'accertamento ritardi e costi non imputabili ai dipendenti ma dovuti a:

- a) modifiche di cui all'art. 120 del Codice;
 - b) sospensioni di cui all'art 121 del Codice;
 - c) inadempienze della ditta appaltatrice;
 - d) modifiche normative, delle clausole contrattuali o dei documenti di programmazione dell'Ente;
 - e) eventi eccezionali e imprevedibili.
6. L'esito dell'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con maggiorazione dei tempi o dei costi superiore al 50%. È parzialmente positivo in tutti i casi intermedi.
7. Nel caso di accertamento negativo o parzialmente positivo, il dirigente comunica per iscritto gli errori e i ritardi, e valuta le giustificazioni presentate dal dipendente prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
8. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato. Sono esclusi in ogni caso dall'incentivazione i soggetti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza.
9. Ferme restando ulteriori forme di responsabilità, non hanno diritto al compenso incentivante il RUP, i Responsabili e i dipendenti incaricati che abbiano violato gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che non abbiano svolto i compiti assegnati con la dovuta diligenza.
10. Nei casi di esito negativo o parzialmente positivo dell'accertamento, l'Ente procederà al recupero delle somme non dovute erogate, ove già corrisposte, anche mediante decurtazione delle quote di incentivo spettanti per altri interventi.
11. Il Dirigente/responsabile dispone con proprio atto la riduzione dei compensi nella misura stabilita dal successivo articolo, riservandosi la facoltà di segnalare eventuali responsabilità agli uffici preposti.

Art. 14 – Quantificazione definitiva dell'incentivo

1. A seguito dell'accertamento delle attività svolte, viene quantificato l'ammontare dell'incentivo da ripartire tra il personale secondo criteri e modalità stabilite dalle tabelle riportate nell'Allegato A del Presente Regolamento.

2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.¹⁶
3. Non influiscono sulla spettanza dell'incentivo eventuali interruzioni del procedimento di appalto, salvo il caso che l'interruzione del procedimento dipenda da errori nell'espletamento delle attività.
4. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nelle tabelle cui l'Allegato A al presente Regolamento, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate. Fanno eccezione al presente comma le attività professionali affidate all'esterno.
5. Su proposta del RUP, il dirigente competente approva il consuntivo delle fasi realizzate nell'anno precedente e accerta le attività svolte da ciascuna unità di personale rispetto a quelle previste, la spesa sostenuta rispetto a quella prevista, i tempi di realizzazione rispetto alle previsioni. L'esito dell'accertamento delle attività svolte e del relativo incentivo spettante viene comunicato al soggetto indicato e approvato con determinazione dirigenziale.
6. A seguito dell'accertamento il Dirigente, anche su proposta del RUP o del Responsabile del procedimento, può modificare la ripartizione dell'incentivo stabilita in via preventiva, a fronte di una diversa, reale ripartizione degli impegni, dei carichi di lavoro e delle responsabilità, riscontrati nel procedimento.
7. Ai sensi dell'art. 45 comma 4 del Codice, gli incentivi complessivamente maturati nel corso dell'anno, dalla singola unità di personale, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non possono superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal singola unità di personale. Nel caso di adozione di metodi e strumenti digitali per la gestione informatizzata dell'appalto il limite del trattamento economico complessivo annuo è aumentato del 15%¹⁷. Tenuto conto che il diritto all'incentivo si matura quando l'attività è svolta e compiuta, il limite del trattamento economico complessivo annuo lordo è da calcolarsi con riferimento al principio di competenza.
8. Gli incentivi sono erogabili a tutto il personale compreso quello con incarichi di elevata qualificazione titolari di posizione organizzativa e dirigenti
9. Nel caso di incarico a componente o segretario di collegio arbitrale o di collaudatore nell'ambito di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture conferito a personale di altra amministrazione, il 50 per cento del compenso deve essere versato all'amministrazione in cui il dipendente presta servizio.

¹⁶ Sentenza n. 10222 del 28 maggio 2020 Corte di Cassazione- Sezione del Lavoro civile

¹⁷ Parere del MIT 2904/2024 dove Per trattamento economico complessivo annuo lordo si intende: stipendio tabellare, IIS, 13^a mensilità, RIA, indennità di comparto, salario accessorio fisso e variabile

Art. 15 – Liquidazione dell’incentivo

1. Gli incentivi maturati sono liquidati e corrisposti come previsto nel precedente articolo 11 di norma con cadenza annuale, ma anche nel rispetto dei SAL¹⁸, in ragione del principio di risultato, previa determinazione di liquidazione da parte dei Dirigenti competenti, sentito il RUP in ordine all’effettività di quanto svolto e dei relativi tempi. Questi ultimi, preliminarmente alla determinazione, acquisiscono i pareri obbligatori del Responsabile del Personale in ordine alle verifiche di cui al presente Regolamento.
2. La determinazione di liquidazione dell’incentivo deve contenere:
 - a. l’individuazione nominativa delle singole figure che hanno svolto le attività;
 - b. la definizione della quota complessiva dell’incentivo;
 - c. la ripartizione delle quote assegnate alle singole figure;
 - d. le eventuali quote non distribuite.
3. I tempi della liquidazione sono stabiliti all’art. 11 comma 2.

Art. 16 – Personale con qualifica dirigenziale

1. Il personale con qualifica dirigenziale è compreso nell’ambito dei destinatari dell’incentivo di cui all’art. 45 del Codice, secondo le disposizioni del Regolamento.
2. Nel caso in cui il dirigente della struttura tecnico amministrativa o “gruppo di lavoro” di cui al precedente art. 7 sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili, partecipa all’erogazione degli incentivi tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.
3. L’individuazione del dirigente di cui al precedente comma e l’assegnazione allo stesso delle attività incentivabili, è soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, Tuel, così come gli atti conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi 4 e 5.
4. L’accertamento e l’attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal dirigente di cui al secondo comma, ai fini della corresponsione dell’incentivo, sono effettuati dal diverso dirigente appositamente individuato dall’Ente (oppure dal Segretario Comunale), sentito il RUP in ordine all’effettività di quanto svolto e dei relativi tempi.
5. La liquidazione del compenso al dirigente di cui al secondo comma, è effettuata dal diverso dirigente appositamente individuato dall’Ente (oppure dal Segretario Comunale), secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.

Art. 17 – Obblighi di pubblicazione¹⁹

1. Per la trasparenza dei dati relativi agli incentivi tecnici percepiti dal personale dell'Amministrazione occorre far riferimento all'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 18 del d.lgs. 33/2013, che impone di riportare in un elenco tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente con indicazione del nominativo, dell'oggetto, della durata e relativo compenso (cfr. Delibere Anac n. 1047/2020 e n. 1310/2016 e relativo Allegato 1);
2. La pubblicazione dei suddetti dati dovrà avvenire all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di I° livello "Personale", sottosezione di II° livello "Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti" mediante tabelle, con l'indicazione nell'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente) di oggetto, durata, compenso spettante per ogni incarico.
3. la pubblicazione è obbligatoria e include anche il nominativo del dipendente (dirigente e non dirigente).

Art. 18– Quote non distribuite

1. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti alle funzioni assegnate al personale e non liquidabili ovvero non svolte, in tutto o in parte, dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'amministrazione, ovvero prive del previsto accertamento, determinano un incremento della quota innovazione e sono destinate alle finalità indicate ai commi 6 e 7 dell'art. 45.
2. Determinano inoltre l'incremento della quota innovazione gli incentivi complessivamente spettanti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, eccedenti l'importo del trattamento economico complessivo annuo lordo, eventualmente incrementato del 15% nel caso di adozione di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto.

Art. 19 – Decorrenza e disciplina transitoria

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione e si applica alle procedure per cui l'attuazione dei presupposti indicati al comma 1 dell'art.3 del presente Regolamento si è verificata successivamente alla data del 30.06.2023 e qualora, nell'ambito delle somme indicate nel

¹⁹ Fascicolo ANAC n. 2764/2025 con rif. Delibere Anac n. 1047/2020 e n. 1310/2016 e relativo Allegato 1

quadro economico del lavoro\servizio\fornitura, siano state previste e accantonate le risorse per le funzioni tecniche.

2. Per le procedure di gara pubblicate o lettere di invito inviate prima del 1/07/2023, o per le gare bandite successivamente a tale data ma facendo ricorso alla precedente disciplina, gli incentivi sono corrisposti in applicazione del Regolamento previgente ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 20 – Entrata in vigore

1. Le modifiche regolamentari relative ad istituti di applicazione meramente interna all'Ente entrano in vigore contestualmente alla loro approvazione, mentre le disposizioni che hanno efficacia erga omnes entreranno in vigore il 15° giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo pretorio telematico.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per la costituzione e l'utilizzo del fondo per la progettazione e l'innovazione (art. 93 c.7, 7bis, 7quater D. Lgs. 163/2006) del Fondo per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016.

ALLEGATO " A " AL REGOLAMENTO - TAB A - LAVORI				
OGGETTO:				
lavori				
CALCOLO INCENTIVO				
			IMPORTO BASE GARA	INCENTIVO
		Valore da inserire	5000000	€ 100.000,00
IMPORTO	PERCENTUALE INCENTIVAZIONE	INCENTIVO RELATIVO		
Importo inferiore a € 5.538.000,00	2,0%	€ 100.000,00		
Importo compreso tra € 5.538.000,00 e € 20.000.000,00	1,5%	€ 0,00		
Importo superiore a € 20.000.000,00	1,0%	€ 0,00		
da ripartire tra i componenti del gruppo di lavoro*	80,0%	€ 80.000,00		
fondo innovazione*	20,0%	€ 20.000,00		
		GARA UFFICIO		
RIPARTIZIONE INCENTIVO				
TABELLA RIPARTIZIONE INCENTIVO			LAVORI	
IMPORTO COMPLESSIVO DA RIPARTIRE (somma di Fase 1-2-3-4)			100%	€ 80.000,00
1. FASE DI PROGRAMMAZIONE			10%	€ 8.000,00
1.1	Programmazione spesa per investimenti (Q.E.; inserimento in programmazione)		20%	€ 1.600,00
	a)	RUP	40%	€ 640,00
	b)	Responsabile di fase***	50%	€ 800,00
	c)	Collaboratori	10%	€ 160,00
1.2	Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali *		30%	€ 2.400,00
	a)	RUP	20%	€ 480,00
	b)	Responsabile di fase***	30%	€ 720,00
	c)	Redattore DOCFAP**	40%	€ 960,00
d)	Collaboratori	10%	€ 240,00	
1.3	Redazione e aggiornamento del documento di indirizzo della programmazione		50%	€ 4.000,00
	a)	RUP	20%	€ 800,00
	b)	Responsabile di fase***	30%	€ 1.200,00
	c)	Redattore DIP**	40%	€ 1.600,00
d)	Collaboratori	10%	€ 400,00	
2. FASE DI PROGETTAZIONE			29%	€ 23.200,00
2.1	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica		30%	€ 6.960,00
	a)	RUP	20%	€ 1.392,00
	b)	Responsabile di fase***	20%	€ 1.392,00
	c)	Progettista	48%	€ 3.340,80
d)	Collaboratori	10%	€ 696,00	
2.2	Redazione del progetto esecutivo		35%	€ 8.120,00
	a)	RUP	20%	€ 1.624,00
	b)	Responsabile di fase***	20%	€ 1.624,00
	c)	Progettista	50%	€ 4.060,00
d)	Collaboratori	10%	€ 812,00	
2.3	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione		5%	€ 1.160,00
	a)	Rup	20%	€ 232,00
	b)	Responsabile di fase***	20%	€ 232,00
	c)	Coordinatore	50%	€ 580,00
d)	Collaboratori	10%	€ 116,00	
2.4	Verifica dei progetti ai fini della loro validazione e validazione		30%	€ 6.960,00
	a)	RUP	30%	€ 2.088,00
	b)	Responsabile di fase***	20%	€ 1.392,00
	c)	Verificatore	45%	€ 3.132,00
d)	Collaboratori	5%	€ 348,00	
3. FASE DI GARA ****			16%	€ 12.800,00
3.1	Predisposizione dei documenti di gara e gara		100%	€ 12.800,00
	a)	RUP	40%	€ 5.120,00
	b)	Responsabile di fase**	50%	€ 6.400,00
	c)	Collaboratori	10%	€ 1.280,00
4. FASE DI ESECUZIONE			45%	€ 36.000,00
4.1	Direzione dei lavori		45%	€ 16.200,00
	a)	RUP	25%	€ 4.050,00
	b)	Responsabile di fase**	15%	€ 2.430,00
	c)	Direttore Lavori	35%	€ 5.670,00
	c.1)	Direttore operativo ****	12%	€ 1.944,00
	c.2)	Ispettore di cantiere *****	8%	€ 1.296,00
f)	Collaboratori	5%	€ 810,00	
4.2	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione		20%	€ 7.200,00
	a)	Rup	20%	€ 1.440,00
	b)	Responsabile di fase**	20%	€ 1.440,00
	c)	Coordinatore	50%	€ 3.600,00
d)	Collaboratori	10%	€ 720,00	
4.3	Collaudo tecnico amministrativo/ regolare esecuzione o verifica di conformità		20%	€ 7.200,00
	a)	RUP	20%	€ 1.440,00
	b)	Responsabile di fase**	5%	€ 360,00
	c)	CRE - Collaudatore tecnico amministrativo	50%	€ 3.600,00
	c.1)	Direttore dei lavori (solo in caso di collaudo, detraendo da collaudatore)	5%	€ 360,00
	f)	Collaudatore statico (se previsto) *****	20%	€ 1.440,00
g)	Collaboratori	5%	€ 360,00	
4.4	Implementazione dei nussi informativi in caso di appalti informatizzati o di redazione e delle verifiche nelle varie fasi		15%	€ 5.400,00
	a)	RUP	25%	€ 1.350,00
	b)	Coordinatore *****	75%	€ 4.050,00

percentuali di riferimento, fermo restando che, di base, la valutazione deve essere fatta sulla scorta del lavoro svolto. Pertanto le percentuali attribuite a ciascuna figura nella singola sottofase, possono essere modificate a discrezione del RUP e in particolare riparametrate nell'ipotesi che un'attività tra quelle indicate non sia prevista. In tal caso potrà essere presa in considerazione l'incentivo e soggetto a successiva riduzione percentuale di cui al comma 8 dell'art. 45 del Codice, nel rispetto dei limiti stabiliti negli accordi sindacali, qualora la gara sia svolta avvalendosi dell'attività di una centrale unica di committenza.

La soglia UE. Resta salva la facoltà del RUP, in caso di inserimento del progetto in particolari programmi per l'ottenimento di fondi di attribuire la cifra a chi redige documenti di programmazione comunque denominati.

*** Qualora il Responsabile di fase non è individuato la cifra può essere ripartita tra il RUP e i suoi collaboratori

**** Qualora il direttore operativo non è nominato la relativa quota può essere attribuita al Direttore dei lavori e/o ai suoi collaboratori

***** Qualora l'ispettore di cantiere o il collaudatore statico non sono nominati, le rispettive quote possono essere attribuite al collaudatore amministrativo.

***** Qualora il coordinatore non è nominato la relativa quota può essere attribuita al RUP e/o ai suoi collaboratori

N.B. Campitura cella editabile

ALLEGATO " A " AL REGOLAMENTO – TAB B – SERVIZI E FORNITURE					
OGGETTO					
CALCOLO INCENTIVO					
				IMPORTO BASE GARA	INCENTIVO
Valore da inserire				€ -	€ -
	IMPORTO	PERCENTUALE INCENTIVAZIONE	INCENTIVO RELATIVO		
Importo inferiore a €221.000,00	€ 0,00	2,0%	€ 0,00		
Importo compreso tra € 221.000,00 e € 1.000.000,00	€ 0,00	1,5%	€ 0,00		
Importo superiore a € 1.000.000,00	€ 0,00	1,0%	€ 0,00		
da ripartire tra i componenti del gruppo di lavoro*		80,0%	€ 0,00		
fondo innovazione		20,0%	€ 0,00		
GARA UFFICIO					
RIPARTIZIONE INCENTIVO					
TABELLA RIPARTIZIONE INCENTIVO			SERVIZI E FORNITURE		
IMPORTO COMPLESSIVO DA RIPARTIRE Totale Fase 1-2-3-4			100%	€ 0,00	
1. FASE DI PROGRAMMAZIONE			10%	€ 0,00	
1.1	Programmazione spesa per investimenti (Q.E.; inserimento in programmazione)		100%	€ 0,00	
	a)	RUP	40%	€ 0,00	
	b)	Responsabile di fase**	50%	€ 0,00	
	c)	Collaboratori	10%	€ 0,00	
2. FASE DI PROGETTAZIONE			28%	0,00	
2.1	Redazione del progetto in fase unica		100%	0,00	
	a)	RUP	20%	0,00	
	b)	Responsabile di fase**	20%	0,00	
	c)	Progettista	50%	0,00	
	d)	Collaboratori	10%	0,00	
3. FASE DI GARA			15%	€ 0,00	
3.1	Predisposizione dei documenti di gara e gara		100%	€ 0,00	
	a)	RUP	40%	€ 0,00	
	b)	Responsabile di fase**	50%	€ 0,00	
	c)	Collaboratori	10%	€ 0,00	
4. FASE DI ESECUZIONE			47%	€ 0,00	
4.1	Direzione dell'esecuzione		70%	€ 0,00	
	a)	RUP	25%	€ 0,00	
	b)	Responsabile di fase **	15%	€ 0,00	
	c)	DEC	35%	€ 0,00	
	c1)	Assistente con funzioni di direttore operativo **	15%	€ 0,00	
	d)	Collaboratori	10%	€ 0,00	
4.2	Verifica di conformità		25%	€ 0,00	
	a)	RUP	20%	€ 0,00	
	b)	Responsabile di fase**	10%	€ 0,00	
	c)	DEC	55%	€ 0,00	
	c1)	Assistente con funzioni di direttore operativo (se nominato) **	5%	€ 0,00	
	d)	Verificatore di conformità (se nominato ai sensi 116, c. 5) ***	50%	€ 0,00	
e)	Collaboratori	10%	€ 0,00		
4.3	delle verifiche nelle varie fasi		5%	€ 0,00	
	a)	DEC	25%	€ 0,00	
	b)	Coordinatore **	75%	€ 0,00	
<p>NOTA - Le caselle in rosso sono le percentuali attribuite a ciascuna fase, (mutuate dal precedente accordo sindacale-2022) che restano fisse, così come le percentuali complessive degli step che caratterizzano la sottofase (rosa). All'interno di ciascuna sotto fase il RUP considererà le percentuali attribuite a ciascuna attività incentivabile come percentuali di riferimento, fermo restando che, di base, la valutazione deve essere fatta sulla scorta del lavoro svolto. Pertanto le percentuali attribuite a ciascuna figura nella singola sottofase possono essere modificate a discrezione del RUP e in particolare, riparametrate nell'ipotesi che un'attività tra quelle indicate non sia prevista come avviene per la programmazione delle opere di importo inferiore a 150.000 euro. Se un'intera attività o una professionalità all'interno di una fase viene esternalizzata, la relativa percentuale non è attribuita, costituendo economia, in tal caso la percentuale di riferimento indicata costituisce il valore dell'economia prodotta.</p>					
<p>* L'incentivo è soggetto a successiva riduzione percentuale di cui al comma 8 dell'art.45 del Codice, nel rispetto dei limiti stabiliti negli accordi sindacali, qualora la gara sia svolta avvalendosi dell'attività di una centrale unica di committenza.</p>					
<p>** Qualora non nominata la quota può essere assegnata al RUP o ai suoi collaboratori</p>					
<p>*** Qualora sia nominato il verificatore di conformità ai sensi dell'art. 116, c. 5 del d.lgs. N. 36/2023, la percentuale del responsabile di fase è ridotta al 5%, quella del DEC è ridotta al 15% e quella dell'Assistente (se nominato) è ridotta a zero.</p>					
N.B. Campitura cella editabile					

ALLEGATO " A " AL REGOLAMENTO - TAB. C INCENTIVI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA X LAVORI

OGGETTO			
lavori			
CALCOLO INCENTIVO			
Importo incentivo	€	100.000,00	Percentuale CUC* 0,00% INCENTIVO € -
da ripartire tra i componenti del gruppo di lavoro	80,0%		€ 0,00
da ripartire per la formazione	20,0%		€ 0,00

GARA LAVORI TAB A			€ 0,00
3.1	Espletamento Gara	100%	€ 0,00
	a) RUP per la fase di affidamento	60%	€ 0,00
	b) Collaboratori al Rup per la fase di affidamento	20%	€ 0,00
	c) Predisposizione dei documenti di gara per la fase di affidamento	20%	€ 0,00
<p>NOTA 1 - Qualora non siano nominate una o più figure (ad es. collaboratore, responsabile di fase, verificatore di conformità) le percentuali ad essi attribuite saranno percepite da chi materialmente svolge l'attività.</p> <p>NOTA 2 - La percentuale di ripartizione tra i soggetti interessati dipenderà dall'organizzazione di ogni ufficio. La ripartizione tra soggetti all'interno della stessa casella si intende in parti uguali se non disposto diversamente dal provvedimento di nomina.</p> <p>NOTA 3 - se una intera attività o una professionalità all'interno di una attività viene esternalizzata, la relativa percentuale non è attribuita, salvo diversamente indicato.</p>			

ALLEGATO " A " AL REGOLAMENTO - TAB. C INCENTIVI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA X SERVIZI E FORNITURE

OGGETTO:			
0			
CALCOLO INCENTIVO			
Importo incentivo	€	-	Percentuale CUC* 0,00% INCENTIVO CUC € -
da ripartire tra i componenti del gruppo di lavoro	80,0%		€ 0,00
da ripartire per la formazione	20,0%		€ 0,00

GARA SERVIZI E FORNITURE TAB B			€ 0,00
3.1	Espletamento Gara	100%	€ 0,00
	a) RUP per la fase di affidamento	60%	€ 0,00
	b) Collaborazione al Rup per la fase di affidamento	20%	€ 0,00
	c) Predisposizione dei documenti di gara per la fase di affidamento	20%	€ 0,00
<p>NOTA 1 - Qualora non siano nominate una o più figure (ad es. collaboratore, responsabile di fase, verificatore di conformità) le percentuali ad essi attribuite saranno percepite da chi materialmente svolge l'attività.</p> <p>NOTA 2 - La percentuale di ripartizione tra i soggetti interessati dipenderà dall'organizzazione di ogni ufficio. La ripartizione tra soggetti all'interno della stessa casella si intende in parti uguali se non disposto diversamente dal provvedimento di nomina.</p> <p>NOTA 3 - se una intera attività o una professionalità all'interno di una attività viene esternalizzata, la relativa percentuale non è attribuita, salvo diversamente indicato.</p> <p>* L'incentivo per la CUC è ricavato applicando la percentuale il cui limite massimo per appalti complessi è stabilito comma 8 dell'art.45 del Codice e il minimo deriva dagli accordi sindacali , di conseguenza l'importo che viene ripartito nelle tabelle A e B è di conseguenza ridotto.</p>			

NB

campitura cella editabile